

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

ISTIT. TEC. AERONAUTICO STATALE  
"ARTURO FERRARIN"  
CATANIA

Prot. 0000143 del 09/01/2024  
II-10 (Uscita)

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/2024.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

### Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

### Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

em

DF

pubblicità

mf

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
  - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

### **Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nel corridoio principale dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale aula magna; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

### **Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli uffici, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti come da normativa vigente per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

### **Art. 11 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 12 – Ore eccedenti personale docente**

1. Ogni docente può rendersi disponibile fino ad un massimo di sei ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti, comunque senza eccedere il limite di 24 ore settimanali.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
3. per l'utilizzazione dei docenti per supplenze brevi, si terrà conto dei seguenti criteri:
  - a) docenti con ore a disposizione
  - b) docenti che devono recuperare ore di permesso
  - c) docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti
  - d) docenti della stessa disciplina
  - e) docenti della stessa classe
  - f) docenti dello stesso corso

#### **Art. 13 – Collaborazione plurime e/o inerenti al PTOF del personale docente**

1. Il dirigente, per le attività inerenti al PTOF si avvale della collaborazione dei docenti interni. Qualora non vi fosse la disponibilità interna, può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole o, da ultimo, di esperti esterni – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. Nell'individuazione dei docenti il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. Dichiarata disponibilità a svolgere attività aggiuntive
  - b. Possesso delle competenze attinenti il settore di intervento
  - c. Possesso di eventuali titoli coerenti con l'incarico da espletare
  - d. Fermo restando il possesso delle competenze attinenti il settore di intervento, si garantirà comunque una equa ripartizione delle risorse al fine di garantire l'accesso alle attività a tutto il personale con l'intento di valorizzare le risorse umane e professionali.

#### **Art. 14 – Orario di Lavoro, prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In relazione alle necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell'istituzione scolastica, in coerenza con il PTOF, può essere adottato l'orario di lavoro flessibile su cinque giornate lavorative e una giornata non lavorativa. Tale orario rimane in vigore fino a quando ricorrono le esigenze del funzionamento.
2. La giornata non lavorativa eventualmente stabilita nel piano delle attività è fissa e non dà diritto ad alcuna forma di recupero anche se coincidente con una festività e/o con una giornata di chiusura della scuola.
3. Nelle giornate di chiusure prefestive della scuola il personale ATA è tenuto a recuperare la suddetta giornata tramite il ricorso a ferie o festività o, in alternativa, tramite credito a fruizione già maturato. La modalità di recupero dovrà essere concordata con il Direttore SGA. In ogni caso, qualora il dipendente chiedesse di recuperare con credito a fruizione la giornata di chiusura prefestiva, il credito maturato dovrà essere frutto di una attività svolta a favore dell'istituzione scolastica e concordata con DS e DSGA. Considerato il divieto di monetizzazione delle ferie (salvo i casi espressamente previsti), il personale si impegna a fruire le ferie in modo funzionale all'organizzazione del servizio scolastico, evitando di accumulare tutte le ferie a fine dell'anno scolastico, onde evitare il disfunzionamento del servizio.
4. Tutto il personale è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio con puntualità. È consentito un margine di flessibilità di 5 minuti sia in entrata che in uscita per tutti i profili del personale ATA. L'uscita dall'istituto durante l'orario di servizio o l'assenza da lavoro devono essere preventivamente autorizzata e concessa dal Direttore. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. L'anticipo del proprio orario di servizio, a meno che non sia stato previamente autorizzato per esigenze scolastiche, non comporta alcuna contabilizzazione dei minuti e non avrà rilevanza, così come non saranno contabilizzate prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio se non previamente autorizzate.
5. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo. Le ore di

lavoro straordinario devono essere previamente autorizzate per iscritto e vengono liquidate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal Fondo d'Istituto. Le residue ore non liquidate verranno fruite in riposi compensativi, su richiesta degli interessati, in accordo con il DSGA.

In caso di prestazioni di lavoro straordinario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste vanno segnalate il giorno seguente al Direttore SGA, che provvederà a formalizzarle per iscritto.

6. Nell'individuazione dell'unità di personale per quanto riguarda lo svolgimento di attività straordinarie e/o di intensificazione- ivi inclusa la partecipazione ai Progetti della scuola- il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. disponibilità espressa dal personale;
  - b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
  - c. anzianità di servizio;
  - d. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
  - e. graduatoria interna.
7. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, non rientranti o non collegate alle ordinarie mansioni. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Il pagamento di tutte le attività aggiuntive e gli incarichi previsti nel presente documento è subordinato all'assegnazione delle risorse dalle autorità competente e avviene nei limiti delle stesse.

## **TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 15 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - f. eventuali contributi dei genitori.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 55.420,03 lordo dipendente

#### **Art. 16 – Attività finalizzate**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, giusta comunicazione del ministero dell'istruzione del 30 settembre 2022, al Lordo Dipendente sono pari a:
  - Fondo dell'istituzione scolastica: € 37.188,44 (lordo dipendente);
  - Funzioni strumentali: € 2.740,91 (lordo dipendente);
  - Incarichi specifici personale ATA: € 2.498,75 (lordo dipendente);
  - Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti: € 2.163,69 (lordo dipendente);
  - Attività complementari di Ed. Fisica: € 1.602,49 (lordo dipendente);
  - Area a rischio: € 672,38 (lordo dipendente);
  - Valorizzazione del personale scolastico: € 8.553,37 (lordo dipendente).

## CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, al netto dell'indennità di direzione del Direttore sga e della indennità di sostituzione, sono pari ad € € 33.349,94. Le suddette risorse sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA, secondo una ripartizione del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA.

Le risorse destinate alla valorizzazione del personale scolastico, pari ad euro € 8.553,37, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA, secondo una ripartizione del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA.

Sia le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sia le risorse destinate alla valorizzazione del personale scolastico, seconda la menzionata suddivisione, saranno destinate all'ampliamento dell'offerta formativa e alla valorizzazione del personale coinvolto. La gratificazione del personale tramite ricorso al fondo o al bonus di valorizzazione avverrà nel corso dell'anno scolastico in modo forfettario, impegnando il personale resosi disponibile, sulla scorta della disponibilità e della specifica qualifica e professionalità del personale stesso. Alle suddette risorse eventualmente verranno aggiunte le economie accertate.

### Art. 19 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, tra le aree di attività di seguito specificate:

- staff di collaborazione con DS.
- Sostituzione DS nel mese di agosto.
- coordinatori di classe.
- coordinatore dipartimenti.
- Direttori dei laboratori.
- Ufficio tecnico.
- Coordinatori Primo soccorso.
- Addetti primo soccorso.
- Commissione Orientamento.
- Coordinamento attività di volo.
- Sostegno e DSA e Dispersione scolastica.
- Scambi culturali.
- Viaggi di istruzione.
- Referente certificazione lingue straniere.
- Referente orario.
- Referente di istituto progetti europei.
- Commissione elettorale coordinatore.
- Commissione elettorale partecipanti.
- Social Media Manager.
- Referente Ambiente e salute.

### Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini del recupero compensativo che potrà eventualmente essere totalmente e/o parzialmente remunerato, solo se, dopo avere liquidato le ore di straordinario, dovessero rimanere risorse disponibili.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni venti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

### Art. 22 - Incarichi specifici

1. Ai sensi dell'art. 47 del CCNL è disposto che "I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività".
2. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - disponibilità degli interessati;
  - comprovata professionalità specifica;
  - anzianità di servizio.

Considerato che l'importo stanziato per gli incarichi specifici è pari ad € € 2.498,75, si propongono i seguenti incarichi specifici:

#### Assistenti amministrativi:

- Collaborazione e sostituzione DSGA (compiti: sostituzione DSGA, diretta collaborazione con DSGA per le attività amministrative contabili);
- Registro timbrature Argo presenze personale.

#### Assistenti tecnici:

- Attività di supporto con l'ufficio tecnico;
- Attività di assistenza tecnica pc/Wi-fi Scuola;

I suddetti incarichi specifici potranno essere variati e incrementati in base a sopravvenute esigenze scolastiche.

## **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### **Art. 24 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso per il quale si attingerà ai fondi ministeriali o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica.

### **Art. 25 - Le figure sensibili**

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
3. Alle figure sensibile verrà destinato un budget complessivo gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica.
4. I docenti tutor riceveranno il seguente compenso da intendersi al lordo delle ritenute previste:  
€ 2.850 euro per il/i docente/i che avrà/avranno assegnati tra i 30-36 alunni; € 3.800 euro per il/i docente/i che avrà/avranno assegnati alunni tra i 36 e i 43 alunni; € 4.750 euro per il/i docente/i che avrà/avranno assegnati tra i 43 e i 50 alunni.

## **TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza un eventuale fondo di riserva. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### **Art. 27 – Natura premiale della retribuzione accessoria**



1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Il suddetto contratto potrebbe subire modifiche conseguenti alla sottoscrizione del CCNL del comparto istruzione in corso d'anno.

Catania, 08/01/2024

*Il Dirigente scolastico*



*Le Rappresentanze sindacali*

